

**LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio”**

LINEE GUIDA PER L’APPLICAZIONE

Gennaio 2008

a cura di Barbara Biagini, Paola Galimberti, Laura Gioppo, Claudia Piergigli

e con la consulenza giuridica della prof. Paola A.E. Frassi e dell’Avv. Giovanni D’Ammassa

INTRODUZIONE

Premessa

Normativa di riferimento

PARTE PRIMA

Il diritto d'autore: oggetto, soggetti e contenuto

1.1. LE OPERE PROTETTE

1.1.1. Cosa tutela la legge

1.1.2. Tipologia delle opere tutelate

1.1.3. Opere escluse dalla tutela

1.2. I SOGGETTI DEL DIRITTO

1.2.1. Chi è l'autore

1.2.2. Se l'autore è più di uno

1.3. IL CONTENUTO DEL DIRITTO D'AUTORE

1.3.1. Diritti morali e diritti di utilizzazione economica

1.3.1.1. Diritti morali

1.3.1.2. Diritti di utilizzazione economica

1.3.2. Casi particolari di titolarità dei diritti di utilizzazione economica

1.4. LA DURATA DEI DIRITTI D'AUTORE

1.5. LA TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

1.5.1. Il contratto di edizione per le stampe

1.5.2. Quali diritti vengono trasferiti

1.5.3. Quando non siamo in presenza di un contratto di edizione

1.6. LE DIFESE E LE SANZIONI GIUDIZIARIE

1.6.1. Le violazioni del diritto d'autore

1.6.2. Le sanzioni

PARTE SECONDA

Le utilizzazioni libere

2.1. Cosa sono

2.2. La reprografia

2.2.1. Riproduzioni per uso personale

2.2.2. Riproduzioni per uso personale effettuate presso copisterie

2.2.3. Riproduzioni per uso personale effettuate presso biblioteche pubbliche

2.2.4. Riproduzioni effettuate dalle biblioteche pubbliche per i propri servizi

2.2.5. Quello che invece le biblioteche non possono fare

2.2.6. Gli articoli di attualità

2.2.7. La riproduzione a fini di insegnamento o di ricerca scientifica

2.2.8. La riproduzione ed i portatori di handicap

2.3. Il prestito

2.3.1. Il prestito libero e gratuito

2.3.2. Il problema del prestito a pagamento

PARTE TERZA

Categorie particolari di opere protette

3.1. LE FOTOGRAFIE

3.1.1. Tipi di fotografie

3.1.2. Quali fotografie sono tutelate dalla legge

3.1.3. Diritti dei fotografi

3.1.4. Quando il fotografo non creativo non possiede diritti di utilizzazione economica

3.1.5. Condizioni per far valere i diritti di utilizzazione economica sulle fotografie semplici

3.1.6. Utilizzazioni libere delle fotografie semplici

3.1.7. Utilizzo delle fotografie in siti web

3.2. IL RITRATTO

3.2.1. Cos'è un ritratto

3.2.2. Diritti connessi al ritratto

3.3. CORRISPONDENZA EPISTOLARE, EPISTOLARI E MEMORIE

3.3.1. Cosa sono

3.3.2. Soggetti titolari di diritti nel caso di lettere e memorie

3.3.3. Lettere e memorie tutelate dal diritto d'autore

3.3.4. Divulgazione di lettere e memorie

3.3.5. Divulgazione di lettere e memorie nell'ambito di esposizioni

3.3.6. Altra legislazione

3.4. LE TESI

3.4.1. Le tesi rientrano fra le opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore

3.4.2. Chi è l'autore di una tesi

3.4.3. La tesi è una pubblicazione?

3.4.4. Consultazione delle tesi in Ateneo

3.5. LE OPERE DI AUTORI STRANIERI

3.6. I PROGRAMMI PER ELABORATORE, LE BANCHE DI DATI, LE OPERE DIFFUSE IN INTERNET

3.6.1. I programmi per elaboratore

3.6.1.1. Cosa sono e come sono tutelati

3.6.1.2. I diritti di utilizzazione economica sui programmi per elaboratore

3.6.1.3. Utilizzazioni libere dei programmi per elaboratore

3.6.2. Le banche di dati

3.6.2.1. Cosa sono e come sono tutelate

3.6.2.2. I diritti di utilizzazione economica sulle banche di dati

3.6.2.3. Utilizzazioni libere delle banche di dati

3.6.2.4. Un altro soggetto di diritto: il costituente di una banca di dati

[3.6.3. Le opere diffuse in Internet](#)

[3.6.4. Altre cose che è opportuno sapere](#)

[3.6.4.1. Le misure tecnologiche di protezione](#)

[3.6.4.2. Il progetto Creative Commons](#)

[3.7. I REPOSITORIES ISTITUZIONALI, GLI OPEN ARCHIVES E IL DIRITTO D'AUTORE](#)

[3.7.1. Cosa sono i *repositories*](#)

[3.7.2. Il diritto d'autore in un *open archive*](#)

[3.7.3. Iniziative legate agli *open archives*: Sherpa](#)

[3.7.4. Cosa sono i *pre-print* e i *post-print*](#)

[3.7.5. Cosa deve sapere un autore che voglia pubblicare in un *open archive*](#)

[3.7.6. I *repositories* dell'Università degli studi di Milano](#)

INTRODUZIONE

Premessa

La legge sulla protezione del diritto d'autore, divenuta prepotentemente di interesse in tempi recenti a causa delle controversie sorte in materia di corresponsione di compensi per fotocopie e prestiti, trova in realtà applicazione in numerosi settori di attività dell'Ateneo e in particolare delle sue biblioteche.

Poiché si tratta di una normativa di non facile e spesso discussa interpretazione, abbiamo ritenuto opportuno elaborare delle linee guida che possano aiutare i bibliotecari ad orizzontarsi nel panorama della legge.

Il testo è stato organizzato per punti, in modo da rendere meno faticosa la lettura e agevolare l'individuazione degli argomenti di interesse. E' stato inoltre corredato di un indice, che dovrebbe aiutare ad orientarsi all'interno di una materia obiettivamente complessa.

Proprio questa complessità ci ha indotti a limitarci a prendere in esame soltanto le problematiche più comuni e con maggiori ricadute sul lavoro bibliotecario. Tuttavia, il testo è aperto ad ampliamenti, nel caso i suggerimenti dei colleghi dovessero evidenziare ulteriori questioni di interesse collettivo.

Invitiamo tutti pertanto a comunicarci le loro impressioni ed eventuali richieste di approfondimento.

Normativa di riferimento

In materia di protezione del diritto d'autore il quadro normativo di riferimento è costituito anzitutto dalla Convenzione di Berna del 1886, riveduta più volte, l'ultima delle quali nel 1971, e che contiene disposizioni di carattere generale; da numerose Direttive della Comunità

Europea, che intervengono ad armonizzare le legislazioni nazionali dei Paesi aderenti; e nel caso specifico dell'Italia, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, con le sue varie modifiche e integrazioni.

La legge, come si può notare, è molto vecchia ed i vari aggiornamenti sono stati tutti parziali e settoriali, il che ne rende il testo disorganico e non agevolmente interpretabile.

Sembra sia in preparazione un Testo Unico, che dovrebbe dare finalmente unità alla materia, ma si trova ancora allo stato di bozza e nessuna ipotesi è lecita circa i tempi di approvazione. Per il testo completo della legge, che di seguito verrà richiamata solo negli articoli di interesse, si consiglia di consultare dal sito del Sistema Bibliotecario di Ateneo la banca dati Leggi d'Italia e per un commento analitico e particolareggiato il testo *La legge sul diritto d'autore*, estratto da Luigi Carlo Ubertazzi (CEDAM, 2004).

PARTE PRIMA

Il diritto d'autore: oggetto, soggetti e contenuto

1.1. LE OPERE PROTETTE

1.1.1. Cosa tutela la legge

[1]

La legge tutela “le opere dell'ingegno di carattere creativo” (art. 1) · La frase, apparentemente semplice, richiede in realtà una spiegazione.

Per *opere dell'ingegno* si intendono prodotti elaborati, che si presentino in una ben individuata forma. Ciò significa che è protetta l'*opera finita* e non semplicemente l'idea di realizzarla, ma significa anche che la protezione riguarda la *forma* che l'opera assume (un saggio, articolato in un certo modo, scritto in una certa lingua, secondo una ben precisa scelta e successione di frasi e di parole), non il contenuto, ossia le idee o le informazioni esposte.

La legge richiede, ai fini della tutelabilità, che l'opera sia dotata di carattere creativo. Per l'individuazione di tale carattere si ricorre ai due concetti di *originalità* e di *novità* dell'opera: la prima è il "*risultato di un'attività dell'ingegno umano non banale che riveli la personalità dell'autore*", la seconda viene intesa nella presenza, nell'opera, “*di elementi essenziali e caratterizzanti*” (novità in senso oggettivo), o “*di caratteristiche individuali che rivelino l'apporto di un determinato autore*” (novità in senso soggettivo). Applicando i concetti di originalità, novità (oggettiva o soggettiva) e individualità della rappresentazione, i giudici potranno determinare la presenza o meno del carattere creativo in un'opera dell'ingegno. La casistica sul punto è, ovviamente, amplissima.

1.1.2. Tipologia delle opere tutelate

Rientrano nella protezione della legge le opere letterarie in senso lato, musicali, teatrali, artistico-figurative, architettoniche, cinematografiche, fotografiche, nonché i programmi per

[2]

elaboratore, le banche di dati e le opere di design (art. 2) .

I giuristi sono concordi nel ritenere che questo elenco abbia carattere semplicemente esemplificativo e che debbano quindi ritenersi comprese nella tutela anche opere non esplicitamente citate, come ad esempio le tesi.

Sono protette peraltro anche le elaborazioni creative di opere altrui: traduzioni, trasposizioni da una forma letteraria o artistica ad un'altra, rifacimenti, adattamenti, riduzioni, compendi,

[3]

variazioni (art. 4) .

1.1.3. Opere escluse dalla tutela

Non sono invece tutelate le opere cosiddette *di pubblico dominio*, quelle cioè sulle quali la protezione accordata dalla legge sia scaduta o non sia esercitabile: quest'ultimo è il caso degli "atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere" (art. 5), vale a dire leggi, regolamenti, ordinanze, circolari, decreti emanati dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e in generale dalle pubbliche amministrazioni.

1.2. I SOGGETTI DEL DIRITTO

1.2.1. Chi è l'autore

L'autore è sempre una persona fisica, mai una persona giuridica, e si identifica con colui che

[4]

ha creato l'opera (art. 6) e che in essa è presentato come tale (art. 8) .

[5]

Il titolo giuridico di autore si acquisisce quindi con la creazione, ossia con la redazione scritta o la comunicazione verbale: non sono necessarie formalità ulteriori, quali ad esempio la registrazione dell'opera presso la SIAE o altri istituzioni analoghe.

[6]

La legge prevede in verità l'iscrizione delle opere protette entro registri pubblici (art.103) , tenuti dal Ministero per i beni e le attività culturali (per tutte le opere protette, tranne quelle cinematografiche e i programmi per elaboratore) o dalla SIAE (per le opere cinematografiche ed i programmi per elaboratore). L'iscrizione in tali registri, tuttavia, è facoltativa ed ha una funzione di mera dichiarazione pubblica dell'esistenza di un'opera.

Solo nel caso delle opere cinematografiche la legge 153/1994 ha introdotto l'obbligo di

[7]

iscrizione nel registro SIAE , ma tale obbligo sarebbe volto a tutelare non tanto la paternità delle opere, bensì la possibilità di accedere a benefici e premi previsti dalle leggi e di contrastare attacchi all'esercizio dei diritti di sfruttamento economico.

1.2.2. Se l'autore è più di uno

L'opera può essere frutto della collaborazione di più persone. In questo caso dovremo distinguere fra:

Ø *opere in comunione*, in cui i contributi dei singoli collaboratori non sono

distinguibili ma costituiscono in solido l'opera: la legge riconosce il diritto d'autore in

[8]

comune a tutti i coautori (art. 10) ;

Ø **opere collettive**, in cui ogni collaboratore fornisce il proprio contributo ed una terza persona si fa carico della direzione dell'opera: la legge considera autore dell'opera il direttore, mentre al singolo collaboratore rimane la titolarità del proprio contributo (art.

[9]

7) . Da notare che fra le opere collettive rientrano *i giornali, le riviste ed i periodici*.

Ø **opere composte**, risultato dell'unione di opere di genere diverso, come per esempio opere drammatico musicali con parole, le opere coreografiche e pantomimiche.

1.3. IL CONTENUTO DEL DIRITTO D'AUTORE

1.3.1. Diritti morali e diritti di utilizzazione economica

Il termine generico *diritto d'autore* comprende in realtà due categorie distinte di diritti: i diritti morali ed i diritti di utilizzazione economica.

1.3.1.1. Diritti morali

I diritti morali si articolano in:

Ø Il **diritto alla paternità** dell'opera prevede che l'opera possa essere attribuita soltanto a chi l'ha creata e che nessun altro ne possa rivendicare la titolarità. L'autore peraltro ha il diritto di imporre che la sua identità non venga rivelata, pubblicando l'opera anonima o sotto la protezione di uno pseudonimo (art. 20)

Ø Il **diritto all'integrità** dell'opera sancisce che nessuno possa intervenire a modificare o alterare l'opera di un altro, pregiudicandone in tal modo l'onore o la reputazione (art.

[10]

20)

Ø Il **diritto di ritirare l'opera dal commercio** per gravi ragioni morali, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di utilizzazione economica (art. 142)

[11]

I diritti morali sono: *irrinunciabili* (l'autore non può rinunciare ad esercitarli), *inalienabili*

[12]

(l'autore non può cederli ad altri) ed *imprescrittibili* (non decadono mai) (art. 22) .

1.3.1.2. Diritti di utilizzazione economica

I diritti di utilizzazione economica comprendono anzitutto il diritto di pubblicare l'opera o di lasciarla inedita e secondariamente il diritto di sfruttarla sul piano commerciale, ossia di:

Ø riprodurla con qualsiasi procedimento;

Ø eseguirla o rappresentarla in pubblico;

Ø comunicarla al pubblico, anche attraverso mezzi di diffusione quali telegrafo, telefono, radio, televisione, ecc;

Ø distribuirla, ossia metterla in commercio;

Ø noleggiarla e prestarla.

Tutti questi diritti, ed altri minori che in questa sede abbiamo ommesso, sono esaminati in dettaglio negli artt. da 12 a 18-bis della legge. Noi prenderemo in considerazione in particolare i diritti di riproduzione e di prestito, a causa delle loro ricadute sul lavoro in biblioteca, e li tratteremo in modo analitico più avanti ([punto 2.2.](#) e [punto 2.3.](#)).

A differenza dei diritti morali, i diritti di utilizzazione economica sono *alienabili* ed infatti in generale non vengono esercitati in proprio dall'autore, ma ceduti ad una terza persona che di solito è l'editore. Tuttavia, la cessione dei diritti di utilizzazione economica non è necessariamente integrale: l'autore può decidere di alienare all'editore alcuni diritti e non altri, o magari di cedere alcuni diritti ad un editore e altri diritti ad un altro.

1.3.2. Casi particolari di titolarità dei diritti di utilizzazione economica

Come si è visto, i diritti di utilizzazione economica fanno capo, salvo esplicita cessione, all'autore. Vi sono però delle eccezioni a tale regola.

Fermo restando che l'autore rimane sempre titolare dei diritti morali, nel caso di:

- *opere prodotte per conto e spese e sotto il nome dello Stato o di una amministrazione pubblica o di enti privati senza scopo di lucro*: i diritti di utilizzazione economica spettano allo Stato (o amministrazione pubblica o ente

[\[13\]](#)

privato) (art. 11) ;

- *programmi per elaboratore, banche dati e opere di design create da un lavoratore dipendente per conto del datore di lavoro*: i diritti di utilizzazione

[\[14\]](#)

economica spettano al datore di lavoro (artt. 12-bis e 12-ter) ;

- *opere commissionate ad un lavoratore dipendente dal datore di lavoro*: i diritti di utilizzazione economica spettano al datore di lavoro (interpretazione estensiva degli artt. 12-bis e 12-ter);

- *opere collettive, fra cui giornali, riviste e periodici*: i diritti di utilizzazione economica per l'opera nel suo complesso spettano all'editore, mentre i diritti di utilizzazione economica del singolo contributo spettano al suo autore, che è libero di ripubblicarlo altrove, a meno che questo non sia impedito dagli accordi

[\[15\]](#)

contrattuali (art. 38) ;

- *opere inedite, pubblicate per la prima volta dopo che siano trascorsi più di settant'anni dalla morte dell'autore*: i diritti di utilizzazione economica

[\[16\]](#)

spettano all'editore (art. 85-ter) ;

- *edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio* (con questa

espressione si intendono le revisioni filologiche cui vengono sottoposti, per esempio, i testi di opere classiche latine o greche o della letteratura italiana o straniera, rese necessarie dalle alterazioni che tali testi possono aver subito nel corso del tempo): i diritti di utilizzazione economica spettano all'editore (art.

[17]

85-quater) . Da notare che l'apparato di note critiche e di commenti costituisce invece un'opera dell'ingegno a sé stante e quindi il titolare di tutti i diritti è il suo autore.

1.4. LA DURATA DEI DIRITTI D'AUTORE

I *diritti morali* sono imprescrittibili, quindi non hanno scadenza.

La legge stabilisce invece una scadenza per i *diritti di utilizzazione economica*, scadenza che varia con il variare della tipologia delle opere soggette a tutela:

Ø **opere di un autore**: i diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita

[18]

dell'autore e per altri 70 anni dopo la sua morte (art. 25) ;

Ø **opere di più autori**

§ **opere in comunione**: i diritti di utilizzazione economica durano fino a 70 anni

[19]

dopo la morte del coautore deceduto per ultimo (art. 26, comma 1) ;

§ **opere collettive**, per le quali bisogna distinguere fra:

◇ *i singoli contributi che compongono l'opera*: i diritti di utilizzazione economica durano fino a 70 anni dopo la morte dell'autore (o del coautore deceduto per ultimo);

◇ *l'opera nel suo complesso*: i diritti di utilizzazione economica durano fino

[20]

a 70 anni dalla prima pubblicazione dell'opera (art. 26, comma 2) ;

Ø **opere anonime e pseudoanonime**: i diritti di utilizzazione economica durano fino a 70 anni dalla prima pubblicazione dell'opera. Se però l'autore si rivela o viene rivelato da persone autorizzate a farlo, i diritti di utilizzazione economica durano fino a 70 anni

[21]

dopo la sua morte (art. 27) ;

Ø **inediti postumi**: nel caso di opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, possono presentarsi due situazioni:

§ l'opera viene pubblicata *prima* che siano trascorsi settant'anni dalla morte dell'autore: i diritti di utilizzazione economica giungono sino allo scadere dei 70

[22]

anni dalla morte dell'autore stesso (art. 31) ;

§ l'opera viene edita *dopo* che siano trascorsi settant'anni dalla morte dell'autore: i diritti di utilizzazione economica durano 25 anni dalla prima pubblicazione (art.

[23]

85-ter) ;

Ø **edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio:** i diritti di

[24]

utilizzo economica durano 20 anni dalla prima pubblicazione (art. 85-quater) ;

Ø **opere edite dalla Pubblica Amministrazione, da accademie e istituti culturali pubblici o privati senza di scopo di lucro:** i diritti di utilizzo economica durano 20 anni dalla prima pubblicazione, salvo il caso delle memorie e comunicazioni pubblicate da accademie o altri istituti culturali pubblici, per cui la durata dei diritti è di

[25]

soli 2 anni (art. 29) ;

Ø **fotografie**, per le quali dovremo distinguere fra:

§ **fotografie aventi carattere creativo** ([punto 3.1.1.](#)): i diritti di utilizzo economica durano per tutta la vita dell'autore e per altri 70 anni dopo la sua morte

[26]

(art. 32-bis) ;

§ **fotografie semplici e singoli fotogrammi di pellicole cinematografiche** ([punto 2.1.1.](#)): i diritti di utilizzo economica durano fino a 20 anni dalla produzione

[27]

della fotografia (art. 92) ;

Ø **opere cinematografiche:** i diritti di utilizzo economica durano fino a 70 anni

[28]

dopo la morte del coautore deceduto per ultimo (art. 32) .

1.5. LA TRASMISSIONE DEI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

I diritti di utilizzo economica raramente vengono esercitati in proprio dall'autore (= autore editore di se stesso); di solito vengono ceduti ad una terza persona, l'editore, che si fa carico dell'onere della pubblicazione e della diffusione dell'opera.

La legge offre alcune regole di natura generale sulla trasmissibilità, ovvero:

- i diritti possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme

[29]

consentiti dalla legge (art. 107) ;

- la cessione di uno o più esemplari dell'opera non comporta, salvo patto contrario,

[30]

la trasmissione dei diritti di utilizzo economica (art. 109) ;

[31]

- la trasmissione deve essere provata per iscritto (art. 110) .;

- l'autore che abbia compiuto sedici anni può compiere tutti gli atti giuridici relativi

[32]

alle opere da lui create (art. 108) .

I contratti tipici previsti e regolati dalla legge sul diritto d'autore sono tre: il contratto di edizione per le stampe, il contratto di rappresentazione e il contratto di esecuzione. Ci soffermeremo soltanto sul primo.

1.5.1. Il contratto di edizione per le stampe

Esistono due tipi di contratto di edizione per le stampe: il contratto “per edizione” e il contratto “a termine”.

Ø *Il contratto “per edizione”*

Con il contratto “per edizione” l’autore conferisce all’editore il diritto di pubblicare l’opera in un numero convenuto di edizioni, con un numero convenuto di esemplari per ciascuna edizione. Se non è specificato il numero delle edizioni, il contratto si intende stipulato per una sola e per un numero massimo di duemila esemplari. Il diritto decade

[33]

dopo 20 anni dalla consegna del manoscritto completo (art. 122, commi 1-4) .

Ø *Il contratto “a termine”*

Con il contratto “a termine” l’autore conferisce all’editore il diritto di pubblicare l’opera in un periodo di tempo convenuto, che in ogni caso non può essere superiore a 20 anni. In tale periodo l’editore può realizzare tutte le edizioni che ritenga opportune, ma ciascuna edizione dovrà essere realizzata in un numero minimo di esemplari prestabilito. La mancata determinazione del numero di esemplari per edizione

[34]

comporta la nullità del contratto (art. 122, comma 5) .

1.5.2. Quali diritti vengono trasferiti

Qualunque sia il tipo di contratto prescelto, l’autore può decidere di trasferire all’editore la totalità dei suoi diritti di utilizzazione, oppure soltanto una parte di essi: i diritti non ceduti potranno essere esercitati in proprio dall’autore o conferiti ad uno o più altri editori. (punto 1.3.1.2).

A questo riguardo, però, è importante ricordare che, qualora il contratto non contenga

[35]

indicazioni esplicite, si intendono trasferiti i diritti esclusivi (art. 119) , pertanto l’autore che voglia pubblicare il proprio contributo anche all’interno di un *repository* istituzionale, deve concordare con l’editore la conservazione di tale diritto.

1.5.3. Quando non siamo in presenza di un contratto di edizione

Perché vi sia un contratto di edizione è necessario che il contratto stesso preveda l’obbligo per l’editore di pubblicare e di diffondere l’opera “per conto e a spese proprie”: ciò significa che l’editore deve assumersi in via diretta ed esclusiva il rischio d’impresa, ossia egli sarà l’unico a beneficiare dei profitti e a farsi carico delle perdite.

Situazioni diverse configurano tipi di contratto diversi:

Ø quando uno stampatore si impegna, dietro compenso, a stampare un testo e a consegnare le stampe all’autore, che provvederà in proprio a diffonderlo, abbiamo un **contratto di stampa**, che non comporta alcuna cessione di diritti di utilizzazione;

Ø quando uno stampatore si impegna, dietro compenso, a provvedere alla stampa e alla diffusione di un testo per incarico dell’autore, abbiamo un **contratto di appalto**, che

non comporta alcuna cessione di diritti di utilizzazione;

Ø quando un editore si impegna a stampare e diffondere l'opera, ma il rischio d'impresa, ossia i guadagni e le perdite, viene ripartito fra editore ed autore, abbiamo un **contratto di associazione in partecipazione**, ove i diritti di utilizzazione sono ripartiti in ragione dell'apporto di ciascuna parte contraente.

1.6. LE DIFESE E LE SANZIONI GIUDIZIARIE

1.6.1. Le violazioni del diritto d'autore

Le violazioni del diritto d'autore possono riguardare:

Ø *i diritti morali*: usurpazione della paternità dell'opera (= plagio); deformazione, mutilazione, modificazione o qualsiasi intervento sull'opera che possa compromettere l'onore o la reputazione dell'autore;

Ø *i diritti di utilizzazione economica*: tutte le utilizzazioni dell'opera senza il consenso dell'autore (salvo quanto stabilito nei casi previsti dalla legge nella sezione dedicata alle Eccezioni e limitazioni).

Contro queste violazioni si può agire in giudizio, sia in sede civile che penale: l'azione sarà promossa dall'autore nel caso di lesione dei diritti morali, dal detentore dei diritti di utilizzazione economica nel caso di lesione di questi ultimi.

I due tipi di violazione possono anche sommarsi: è il caso del plagio-contraffazione, in cui un'opera viene riprodotta abusivamente (violazione dei diritti di utilizzazione economica), alterandola ed attribuendone la paternità a persona diversa dall'autore originale (violazione dei diritti morali).

1.6.2. Le sanzioni

La violazione dei diritti d'autore comporta, oltre all'eventuale risarcimento danni a beneficio del titolare dei diritti, una serie di sanzioni, che possono essere semplicemente amministrative (multe) o anche penali.

Possiamo fare qualche esempio:

Ø nel caso di riproduzione, diffusione, comunicazione abusiva di opere protette a qualsiasi scopo, è prevista per chi effettua la riproduzione una sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 2.065,00; se poi al reato si associa il plagio o il plagio-contraffazione è prevista la reclusione fino ad un anno ed una multa non inferiore a euro 516,00 (art. 171);

Ø nel caso di riproduzione di opere protette tramite fotocopia, xerocopia o altro sistema analogo in misura superiore al 15% consentito, è prevista per la copisteria la sospensione dell'attività da sei mesi a un anno ed una multa da euro 1.032,00 a euro 5.164,00 (art. 171);

Ø nel caso di duplicazione a scopo di lucro di programmi per elaboratore, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni ed una multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 (art. 171-bis);

Ø nel caso di riproduzione, diffusione, comunicazione abusiva di opere televisive o cinematografiche a fini di lucro, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni ed una

multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 (art. 171-ter comma 1 lett. a)).

PARTE SECONDA

Le utilizzazioni libere

2.1. Cosa sono

Le utilizzazioni libere, che la legge rubrica sotto il titolo “*Eccezioni e limitazioni*”, rappresentano delle deroghe ai diritti esclusivi di utilizzazione economica riconosciuti agli autori, stabilite perché l’applicazione rigida di tali diritti risulterebbe contraria ad interessi collettivi riconosciuti dalla Costituzione quali la promozione della cultura, la pubblica informazione, la libera discussione, lo studio e la ricerca.

Si possono distinguere:

Ø *eccezioni e limitazioni che tutelano interessi generali*: deroghe a vantaggio della didattica, della discussione, della critica, dell’insegnamento, della ricerca scientifica, della pubblica informazione;

Ø *eccezioni e limitazioni per usi privati*: esecuzioni di copie per uso personale, disposizioni a favore dei portatori di handicap.

Le utilizzazioni sono libere in quanto non richiedono il consenso del titolare dei diritti, ma non sono necessariamente gratuite: vi sono casi in cui la legge prevede il pagamento di un compenso, detto *equo compenso*, in quanto frutto di un accordo – di solito stipulato fra le organizzazioni che rappresentano autori ed editori (SIAE e altre) e le organizzazioni che rappresentano gli utenti – volto a conciliare gli interessi di entrambe le parti.

Fra le utilizzazioni libere ci limiteremo a prendere in considerazione quelle che possono maggiormente interessare il lavoro bibliotecario.

2.2. La reprografia

Per reprografia si intende la riproduzione di un’opera, eseguita con qualsiasi mezzo, sia analogico che digitale.

Benché la riproduzione rientri fra i diritti di utilizzazione economica riconosciuti in via esclusiva all’autore, in alcuni casi essa può avvenire liberamente.

2.2.1. Riproduzioni per uso personale

E’ considerata lecita la riproduzione di opere o brani di opere per uso personale, purché realizzata a mano o comunque con mezzi non idonei allo spaccio o alla diffusione (art. 68,

[\[36\]](#)

comma 1.) .

Se invece vengono impiegati mezzi che possono consentire lo spaccio o la diffusione (fotocopie, xerocopie e simili), la riproduzione per uso personale è consentita solo fino ad un massimo del 15% dell’estensione di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. I giuristi sono incerti se debba considerarsi illecito l’aggiramento del limite del

15% compiuto da utenti che riproducano la totalità o ampie parti dell'opera in più *tranches* successive e distanziate nel tempo.

[37]

Resta in ogni caso vietata la riproduzione di spartiti e partiture musicali (art. 68, comma 3)

2.2.2. Riproduzioni per uso personale effettuate presso copisterie

Le copisterie che utilizzano o mettono a disposizione, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopie o sistemi analoghi sono tenute a:

- Ø rispettare e far rispettare il limite fissato del 15% per la libera riproducibilità di volumi o fascicoli di periodico,
- Ø corrispondere ad autori ed editori un equo compenso, stabilito in base ad accordi

[38]

bilaterali tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate (art. 68, comma 4)

Le disposizioni in materia di copisterie interessano da vicino le biblioteche dell'Ateneo, in quanto è sempre più diffuso il ricorso all'affidamento dei servizi di fotoriproduzione in outsourcing.

2.2.3. Riproduzioni per uso personale effettuate presso biblioteche pubbliche

La legge consente la riproduzione per uso personale di opere presso biblioteche pubbliche a condizione che:

- Ø le opere appartengano alla biblioteca e non siano state portate dall'esterno;
- Ø venga rispettato il limite del 15% per la libera riproducibilità di volumi o fascicoli di periodico, con esclusione soltanto delle opere non più incluse nei cataloghi editoriali e di difficile reperibilità sul mercato, per le quali la riproduzione – anche integrale – è libera da vincoli;
- Ø venga corrisposto ad autori ed editori un equo compenso stabilito in misura

[39]

forfetaria (art. 68, comma 5). A questo proposito si ricorda l'esistenza di un accordo fra CRUI e SIAE (di durata biennale, valido fino al 31 dicembre 2009, ma rinnovabile automaticamente di biennio in biennio) che stabilisce in base al numero degli studenti iscritti il compenso dovuto dai singoli atenei.

2.2.4. Riproduzioni effettuate dalle biblioteche pubbliche per i propri servizi

La legge consente alle biblioteche pubbliche di effettuare una copia (una sola) di opere in esse presenti, a condizione che tale copia sia finalizzata ai servizi di biblioteca (ad es. a scopo di preservazione del materiale) e non nasconda vantaggi economici o commerciali (art. 68,

[40]

comma 2). La copia ottenuta è esclusivamente di servizio e non può essere impiegata per trarne copie ulteriori.

2.2.5. Quello che invece le biblioteche non possono fare

Le biblioteche non possono autorizzare riproduzioni a scopi commerciali o editoriali:

l'autorizzazione spetta unicamente a chi detiene i diritti di utilizzazione economica dell'opera, che sarà cura del richiedente individuare.

Le biblioteche inoltre non possono fare spaccio delle copie effettuate (ad es. non possono preparare a priori copie di volumi o di parti di volumi da vendere poi agli studenti, anche soltanto dietro richiesta di un rimborso spese) e in generale non possono consentire alcun uso che possa entrare in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica facenti capo agli

[41]

autori (art. 68, comma 6) .

2.2.6. Gli articoli di attualità

Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso editi in periodici o programmi radiotelevisivi possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altri periodici o programmi radiotelevisivi a meno che la riproduzione o l'utilizzazione non sia stata espressamente riservata e purché vengano citati: il titolo del periodico o del programma in cui l'articolo è stato edito originariamente; la data di pubblicazione; il nome dell'autore, se

[42]

indicato (art. 65, comma 1) .

2.2.7. La riproduzione a fini di insegnamento o di ricerca scientifica

La legge consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere a condizione che:

- Ø la finalità sia di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica;
- Ø la citazione non sia più ampia di quanto richieda la sua finalità;
- Ø non vi sia concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore;
- Ø se per uso effettuato a fini di insegnamento o ricerca scientifica, l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali;
- Ø vengano effettuate le menzioni d'uso (titolo dell'opera, nome dell'autore,

[43]

dell'editore e dell'eventuale traduttore) (art. 70) .

Fra tutte queste condizioni la più difficile da determinare è senza dubbio quale possa essere l'ampiezza della citazione o della riproduzione: la legge è alquanto vaga ("nei limiti giustificati da tali fini"), mentre i giuristi tendono in genere a considerare la disposizione come di carattere eccezionale, da interpretarsi dunque in modo restrittivo.

2.2.8. La riproduzione ed i portatori di handicap

La legge consente ad alcune categorie di portatori di handicap di riprodurre liberamente o comunicare al pubblico opere protette a condizione che l'utilizzo:

- Ø sia strettamente personale;
- Ø sia direttamente collegato all'handicap;
- Ø non abbia finalità commerciali;
- Ø si limiti a quanto richiesto dall'handicap.

La norma, il cui obiettivo è di favorire la diffusione della cultura presso una categoria di utenti

considerata meritoria di particolare tutela, non si estende tuttavia a qualsiasi tipo di handicap, ma soltanto a quelli individuati in un elenco elaborato di concerto fra il Ministero per i beni e [\[44\]](#)
le attività culturali ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (art. 71-bis) .

2.3. Il prestito

2.3.1. Il prestito libero e gratuito

Il prestito rientra fra i diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti all'autore ed è pertanto soggetto alla sua autorizzazione.

La legge tuttavia consente alle biblioteche e discoteche dello Stato e di enti pubblici di effettuare prestiti senza richiedere autorizzazioni, purché ricorrano le seguenti condizioni:

Ø il prestito deve avere esclusivamente uno scopo di promozione culturale o di studio personale;

Ø oggetto del prestito possono essere esclusivamente:

§ opere a stampa, con eccezione degli spartiti e delle partiture musicali;

§ fonogrammi e videogrammi contenenti film o audiovisivi, ma solo dopo che siano trascorsi 18 mesi dalla prima distribuzione o, qualora non vi sia stata

[\[45\]](#)

distribuzione, 24 mesi dalla realizzazione (art. 69, comma 1) .

Non è quindi consentito il prestito a fini commerciali (in questo caso si tratterebbe di noleggio, che è oggetto di un diritto specifico non compreso in questa eccezione), né il prestito di materiali non espressamente indicati, quali software, design industriale, ecc.

A queste condizioni il prestito è dunque libero e non soggetto alla corresponsione di alcun compenso a favore del titolare dei diritti.

2.3.2. Il problema del prestito a pagamento

La direttiva europea 92/100 stabilisce che se il prestito di opere protette può avvenire liberamente, ossia senza richiesta di autorizzazione ai titolari dei diritti, a favore di questi ultimi deve però essere prevista un'equa remunerazione. Gli stati membri hanno peraltro la facoltà di esentare alcune categorie di istituzioni dal pagamento di tale remunerazione.

L'esenzione viene intesa in sede comunitaria in senso piuttosto restrittivo, mentre alcuni Paesi – fra cui l'Italia – l'hanno applicata estensivamente, dilatandola fino a ricomprendervi praticamente tutte le biblioteche pubbliche.

Per questo motivo la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione a carico degli stati considerati inadempienti, procedura a cui è seguita la condanna dell'Italia da parte della Corte di Giustizia Europea nell'autunno 2006.

E' stato quindi necessario rivedere la normativa nazionale, limitando le istituzioni esenti dal pagamento alle sole biblioteche scolastiche e universitarie. Tutte le altre vengono assoggettate al versamento dell'equo compenso, di cui tuttavia lo Stato ha deciso di farsi carico in proprio, onde evitare le ripercussioni negative che tale pagamento rischierebbe di avere in un Paese come il nostro, già minato da una scarsa propensione alla lettura.

Con la legge Finanziaria 2007 è stata dunque prevista l'istituzione di un Fondo per il diritto di

prestito pubblico finanziato per 3.000.000,00 di euro.

PARTE TERZA

Categorie particolari di opere protette

La legge dedica particolare attenzione ad alcune categorie di opere protette. Non ci è parso opportuno prenderle in esame tutte: abbiamo operato una scelta, limitandoci a segnalare quelle che, a nostro giudizio, possono rivestire maggiore interesse per i bibliotecari dell'Ateneo.

3.1. LE FOTOGRAFIE

3.1.1. Tipi di fotografie

La legge distingue tre tipi di fotografie:

- 1) le *fotografie di carattere creativo* che, attraverso la scelta delle inquadrature e dei giochi di luci e ombre, come attraverso la capacità di evocare suggestioni, riflettono la personalità del fotografo, i suoi gusti, la sua sensibilità;
- 2) le *fotografie cosiddette “semplici”* che, pur rivelando un'elevata professionalità, non introducono nell'immagine alcun elemento soggettivo, alcuna personale interpretazione della realtà;
- 3) le *fotografie di carattere documentario* che si limitano a riprodurre oggetti o documenti a fini di mera documentazione, configurandosi quindi come semplici duplicati degli originali.

Come si vede, se le foto documentarie sono facilmente riconoscibili, il confine fra quelle creative e quelle semplici è ben più difficile da determinare, in quanto il concetto stesso di creatività sfugge ad una definizione precisa. Qualche esempio, tuttavia, può aiutare ad orientarsi.

Le *fotografie di opere architettoniche* sono creative se la scelta dell'inquadratura, delle luci, della prospettiva rivelano uno sforzo di interpretazione personale da parte del fotografo; se invece si limitano a riprodurre fedelmente l'opera ritratta, magari con notevole perizia tecnica ma senza alcun intervento interpretativo, si considerano fotografie semplici.

Le *fotografie di opere dell'arte figurativa* sono invece semplici, ancorché frutto di notevole capacità professionale, in quanto richiedono per la loro realizzazione soltanto capacità tecniche. Lo stesso vale per i singoli *fotogrammi delle pellicole cinematografiche* (art. 87,

[\[46\]](#)

frase 1) .

Più sfumata la collocazione delle *fotografie di scena*, quelle cioè scattate prima, dopo o nel corso delle riprese a scopi essenzialmente promozionali: generalmente vengono considerate foto semplici, ma alcuni giuristi invocano anche per esse il carattere creativo.

3.1.2. Quali fotografie sono tutelate dalla legge

La legge tutela esclusivamente le fotografie di carattere creativo (art. 2, punto 7) [\(link\)](#) e le fotografie semplici (art. 87, frase 1) [\(link\)](#), non le fotografie di carattere documentario (art. 87, [\[47\]](#) frase 2) .

La tutela tuttavia è diversa:

- Ø le *fotografie di carattere creativo* sono equiparate a tutti gli effetti alle opere dell'ingegno e per esse valgono dunque tutte le disposizioni riportate nella Parte prima di queste linee guida in merito sia alla durata dei diritti che alla loro applicazione;
- Ø le *fotografie semplici* sono invece oggetto di una tutela più limitata, poiché non essendovi un apporto creativo da parte del fotografo, a quest'ultimo vengono riconosciuti diritti ridotti.

3.1.3. Diritti dei fotografi

Possiamo confrontare i diritti dei fotografi creativi con quelli dei fotografi non creativi o semplici.

Ø Diritti morali

§ *Fotografi creativi*: sono titolari dei diritti morali pieni (paternità e integrità dell'opera).

§ *Fotografi non creativi*: la legge non riconosce esplicitamente a questi fotografi diritti morali sull'opera; alcuni giuristi tuttavia sostengono che debba essere ammesso almeno il diritto alla paternità.

Ø Diritti di utilizzazione economica

§ *Fotografi creativi*: sono titolari dei diritti di utilizzazione economica pieni (riproduzione, diffusione, distribuzione, noleggio, prestito, ecc.).

§ *Fotografi non creativi*: la legge riconosce esplicitamente a questi fotografi soltanto i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio dell'opera (art. 88, [\[48\]](#)

comma 1) . Altri diritti (elaborazione, anche digitale, delle immagini; esposizione; comunicazione al pubblico; noleggio; prestito; ecc.) sono sottaciuti e, secondo l'interpretazione di numerosi giuristi, tale silenzio equivarrebbe ad un'esclusione.

Ø Durata dei diritti di utilizzazione economica

§ *Fotografi creativi*: per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.

§ *Fotografi non creativi*: fino a 20 anni dalla data di produzione della fotografia [\[49\]](#)

(art. 92) .

3.1.4. Quando il fotografo non creativo non possiede diritti di utilizzazione economica

Vi sono circostanze in cui i diritti di utilizzazione economica della fotografia semplice non spettano al fotografo:

Ø quando il fotografo opera all'interno di un *rapporto di lavoro subordinato*: i diritti di utilizzazione economica fanno capo al datore di lavoro;

Ø quando il fotografo opera su *commissione*: i diritti di utilizzazione economica fanno capo al committente, a condizione che gli oggetti riprodotti siano di proprietà del committente stesso e fatto salvo il pagamento di un compenso al fotografo in caso di

[50]

utilizzo commerciale dell'immagine (art. 88, commi 2-3) ;

Ø quando il fotografo *cede il negativo*: i diritti di utilizzazione economica, a meno di accordi diversi, passano a colui che acquista il negativo. La cessione dei diritti si intende effettuata anche in caso di cessione della diapositiva o del fotocolor (art. 89)

[51]

3.1.5. Condizioni per far valere i diritti di utilizzazione economica sulle fotografie semplici

Benché i diritti di utilizzazione economica si costituiscano nel momento stesso in cui la fotografia viene realizzata, perché questi siano esercitabili è necessario che sulla fotografia siano apposte una serie di indicazioni:

- 1) il nome del fotografo, o della ditta per cui lavora, o del committente;
- 2) l'anno di produzione della fotografia;
- 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

In assenza di tali indicazioni la riproduzione della fotografia non è considerata abusiva e non

[52]

sono dovuti compensi, a meno che non venga provata la malafede dell'utilizzatore (art. 90) .

3.1.6. Utilizzazioni libere delle fotografie semplici

E' libera la riproduzione di fotografie semplici all'interno di antologie scolastiche o di opere scientifiche e didattiche, come è libera la riproduzione di fotografie pubblicate su giornali o periodici riguardanti persone o fatti di pubblico interesse.

In entrambi i casi andranno indicati il nome del fotografo e la data di esecuzione della fotografia, se reperibili sulla fotografia stessa, e al titolare dei diritti andrà corrisposto un

[53]

compenso (art. 91) .

3.1.7. Utilizzo delle fotografie in siti web

Le fotografie, anche protette da diritto d'autore, possono essere pubblicate liberamente e gratuitamente sul web alle seguenti condizioni:

1. le immagini devono essere a bassa risoluzione o degradate;
2. il loro uso deve avere finalità didattiche o scientifiche;
3. non deve esservi scopo di lucro (L. 2/2008, art. 2).

Anche l'uso didattico o scientifico sono tuttavia soggetti a limitazioni, al momento non ancora [54] definite.

3.2. IL RITRATTO

3.2.1. Cos'è un ritratto

Per ritratto si intende la riproduzione in modo riconoscibile delle sembianze di una persona attraverso un'opera dell'arte figurativa, una fotografia o un fotogramma di una pellicola cinematografica. Non è indispensabile che la persona ritratta costituisca l'unico oggetto della raffigurazione: siamo in presenza di un ritratto anche se essa sia semplicemente parte di un'immagine più ampia e complessa.

Anche la caricatura, purché il soggetto resti riconoscibile, viene considerata un ritratto.

3.2.2. Diritti connessi al ritratto

Nel ritratto entrano in gioco due protagonisti – l'esecutore e la persona ritratta –, a ciascuno dei quali la legge riconosce dei diritti.

Ø *Diritti dell'esecutore*

§ *Se il ritratto è un'opera dell'arte figurativa*, esso rientra nella categoria dei prodotti dell'ingegno e quindi l'autore è titolare sia dei diritti morali che dei diritti di utilizzazione economica. Questi ultimi possono essere ceduti in caso di vendita e passano quindi al committente o acquirente, che può disporre dell'opera a suo piacere, a condizione di non ledere i diritti morali dell'autore. Fra i diritti morali rientra quello all'integrità dell'opera, che non può essere modificata o danneggiata, ma è controverso se la distruzione di un dipinto o di una scultura debba o meno essere considerata una violazione dell'integrità e quindi dei diritti morali dell'autore.

§ *Se il ritratto è una fotografia o un fotogramma di pellicola cinematografica*, esso rientra nella categoria della fotografie semplici: il fotografo non possiede diritti morali, o al massimo quello alla paternità dell'opera, mentre i diritti di utilizzazione economica fanno capo, salvo accordi diversi, alla persona ritratta o ai suoi eredi o aventi causa. Al fotografo spettano soltanto un compenso in caso di utilizzo commerciale dell'immagine ed il diritto a veder citato il proprio

[55]

nome, qualora questo si trovi sulla fotografia originale (art. 98) .

Ø *Diritti della persona ritratta*

Già il Codice Civile riconosce alla persona il diritto alla tutela della propria immagine, che non può essere utilizzata in modo illecito o lesivo della propria dignità o

[56]

reputazione (C.C., art. 10) .

La legge sul diritto d'autore insiste particolarmente sul consenso all'uso dell'immagine – in questo caso del ritratto – che significa però consenso alla divulgazione, non all'esecuzione. In altre parole, non è illecito fotografare una persona senza che se ne accorga (caso che si verifica spesso, specie in servizi fotografici giornalistici o documentari); illecito è divulgarne il ritratto senza che l'interessato lo sappia e sia consenziente. Va da sé che illecita è anche qualsiasi forma di divulgazione che possa arrecare danno alla dignità o alla reputazione della persona ritratta (art. 97, comma 2) [\[57\]](#)

Il consenso alla divulgazione spetta esclusivamente alla persona ritratta o, in caso di [\[58\]](#)

sua morte, agli eredi (art. 96) . Esso deve essere espresso in modo esplicito e non può essere evinto dalla disponibilità a farsi ritrarre: il semplice assenso all'esecuzione del ritratto non implica in sé il consenso alla sua divulgazione.

Non è invece necessario consenso nel caso di personaggi pubblici o quando la persona si trovi coinvolta in avvenimenti pubblici, qualora vi siano esigenze giudiziarie o di [\[59\]](#)

polizia, o per scopi scientifici, didattici o culturali (art. 97, comma 1) .

3.3. CORRISPONDENZA EPISTOLARE, EPISTOLARI E MEMORIE

3.3.1. Cosa sono

La legge considera assieme tre tipologie di materiale:

Ø la *corrispondenza epistolare*: lettere singole o gruppi di lettere non organizzate in raccolte;

Ø gli *epistolari*: raccolte organizzate di lettere;

Ø le *memorie*: diari, taccuini o in generale qualsiasi scritto che l'autore non indirizza ad un destinatario e a cui affida l'espressione dei propri pensieri e della propria personalità.

Benché formalmente diversi, questi materiali presentano una caratteristica comune: i loro contenuti hanno carattere confidenziale o quanto meno riservato.

La confidenzialità attiene in verità più alle lettere che alle memorie, per le quali, mancando un destinatario delle confidenze, sarà più appropriato parlare di riservatezza (privacy).

E' importante rilevare che la confidenzialità di una lettera non dipende dal fatto di presentare un contenuto necessariamente legato alla vita privata dell'autore, bensì semplicemente dalla volontà dell'autore stesso di riservare quel contenuto al solo destinatario e non ad altri.

3.3.2. Soggetti titolari di diritti nel caso di lettere e memorie

Le *lettere* (corrispondenza epistolare ed epistolari) possono arrivare a coinvolgere fino a tre soggetti diversi, ognuno titolare di diritti:

Ø il *mittente* (autore), che ha diritto alla riservatezza in quanto riferisce opinioni o sentimenti personali, confidando nella discrezione di chi li riceve;

Ø il *destinatario*, che ha diritto a sua volta alla riservatezza qualora la missiva

contenga riferimenti alla sua persona e che detiene inoltre il diritto di proprietà sulla missiva stessa;

Ø i *terzi citati*, che per le stesse ragioni hanno diritto a che le informazioni che li riguardano rimangano riservate.

Nel caso delle *memorie*, invece, i soggetti in gioco sono soltanto l'autore e gli eventuali terzi citati. Tutti naturalmente hanno diritto alla riservatezza.

3.3.3. Lettere e memorie tutelate dal diritto d'autore

Lettere o memorie possono presentare contenuti tali da configurarsi non come semplici scritti personali, bensì come opere dell'ingegno.

Sappiamo che l'autore di un'opera dell'ingegno è titolare esclusivo dei diritti di utilizzazione economica e può quindi decidere insindacabilmente se conservare l'opera inedita o pubblicarla. Nel caso di lettere e memorie, tuttavia, questo diritto è limitato dal diritto alla riservatezza delle persone coinvolte, che prevale in caso di disaccordo: l'autore dunque non

[60]

può pubblicare la lettera senza il consenso del destinatario (art. 95) .

3.3.4. Divulgazione di lettere e memorie

La necessità di tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti in lettere e memorie fa sì che la legge ne subordini la divulgazione, in qualsiasi forma effettuata, al consenso dell'autore e dell'eventuale destinatario o, in caso di morte, dei loro eredi. Qualora vi sia disaccordo fra gli

[61]

eredi, la decisione spetta all'autorità giudiziaria (art. 93) .

Il consenso non è necessario se lo scritto deve essere utilizzato a fini giudiziari o per difendere

[62]

l'onore o la reputazione di una persona o di una famiglia (art. 94) .

Nel caso invece di corrispondenza ufficiale o che presenti comunque interesse per lo Stato, il consenso alla divulgazione spetta allo Stato o alle amministrazioni pubbliche interessate (art. 95, frase 2).

3.3.5. Divulgazione di lettere e memorie nell'ambito di esposizioni

Può accadere che nell'ambito di un'esposizione vengano presentate e poi pubblicate nel catalogo delle lettere. Il consenso che il destinatario o i suoi eredi concedono alla divulgazione si intende tuttavia limitato a quella circostanza specifica e non autorizza terze persone a procedere a pubblicazioni ulteriori, per le quali dovrà essere richiesto un nuovo consenso.

3.3.6. Altra legislazione

Come si è visto, la tutela delle lettere e delle memorie riguarda innanzitutto la riservatezza delle persone coinvolte e solo in via secondaria il diritto d'autore. Per questa ragione un discorso esaustivo su questa tipologia di materiale non può prescindere dal prendere in considerazione innanzitutto il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), ma anche il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e in

generale la legislazione archivistica, dal momento che questo tipo di documentazione è di solito di pertinenza più degli archivi che delle biblioteche.

3.4. LE TESI

La legge sul diritto d'autore non cita le tesi e ciò ha creato discordanze interpretative sul fatto che esse siano effettivamente tutelate.

3.4.1. Le tesi rientrano fra le opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore

Poiché la legge sottopone a tutela le opere dell'ingegno che possiedano un carattere di sia pur minima creatività, per stabilire se le tesi siano tutelate andrà definito se esse siano o meno opere dell'ingegno con carattere creativo.

L'opinione più diffusa è affermativa.

La tesi infatti – benché sempre supportata dall'apporto del docente che svolge il ruolo di relatore o di tutor e benché i suoi contenuti spesso riflettano i risultati di lavori altrui – è comunque frutto di uno sforzo di interpretazione e rielaborazione. Non è quindi possibile, nello spirito della legge, negarle un sia pur minimo carattere di originalità.

3.4.2. Chi è l'autore di una tesi

Nella redazione di una tesi entrano sostanzialmente due figure: lo studente ed il docente che svolge il compito di relatore o di tutor.

Alcuni giuristi rivendicano al relatore/tutor il ruolo di autore o almeno di coautore, altri invece sottolineano che il suo contributo rientra nei suoi compiti istituzionali ed è limitato a fornire idee e suggerimenti, i quali peraltro non sono tutelati dalla legge sul diritto d'autore. In questa seconda, e preferibile ottica, autore della tesi è lo studente redattore.

Tutelata è comunque la forma, ossia l'elaborazione materiale della tesi: questa è compito precipuo dello studente, come del resto afferma la legge 475/1925 (*“Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche”*) che commina sanzioni penali a chi si attribuisca il lavoro altrui ai

[63]

fini del conseguimento di un diploma di laurea .

3.4.3. La tesi è una pubblicazione?

L'orientamento più diffuso assimila le tesi di laurea alla letteratura grigia (rapporti tecnici, rapporti interni, *pre-prints*); al contrario, le tesi di dottorato sono, in senso amministrativo, pubblicazioni a tutti gli effetti, in quanto soggette ad obbligo di deposito presso le Biblioteche

[64]

Nazionali di Roma e di Firenze . Ciò non significa che, con il deposito ufficiale, l'autore eserciti o rinunci ad alcuno dei diritti di utilizzazione economica che la vigente legislazione gli riconosce.

3.4.4. Consultazione delle tesi in Ateneo

La consultazione delle tesi in Ateneo è regolamentata da un decreto del Senato Accademico, che la subordina al consenso dello studente e del preside di Facoltà – nel caso di tesi di laurea

– e al visto del tutor – nel caso di tesi di dottorato -. Rimangono in ogni caso esclusi riproduzioni e prestito.

Si precisa al riguardo che la Divisione Coordinamento Biblioteche, fra i cui compiti rientra la conservazione di una copia di tutte le tesi prodotte in Ateneo, provvede all'atto della consegna a raccogliere il consenso o il diniego degli autori alla consultazione dei loro elaborati e che tale consenso/diniego viene riportato sulla scheda catalografica della tesi stessa.

Le schede delle tesi di dottorato sono presenti in Opac di Ateneo, mentre quelle delle tesi di laurea girano attualmente su un database separato.

3.5. LE OPERE DI AUTORI STRANIERI

La legge tutela non soltanto le opere di autori italiani dovunque prodotte (in Italia o all'estero), ma anche quelle di autori stranieri, per i quali tuttavia individua situazioni differenziate:

- 1) autori stranieri appartenenti a Paesi aderenti all'Unione Europea;
- 2) autori stranieri appartenenti a Paesi non aderenti all'Unione Europea.

Nel caso 1 le opere di autore straniero sono tutelate esattamente come se fossero state realizzate da un italiano, quindi beneficiano pienamente della legge sul diritto d'autore. Ciò si basa sul principio di non discriminazione, che impone agli stati membri di riservare a tutti i cittadini comunitari il medesimo trattamento destinato a quelli nazionali.

Nel caso 2 bisogna operare invece del distinguo:

Ø se l'autore straniero è domiciliato in Italia e in Italia ha pubblicato per la prima volta le sue opere, queste sono soggette alla stessa tutela di quelle di autore italiano (art. 185,

[\[65\]](#)

comma 2) ;

Ø se l'autore straniero è cittadino di un Paese che aderisce a convenzioni internazionali, ad esempio quella di Berna, le sue opere godono della tutela assicurata

[\[66\]](#)

da tali convenzioni (art. 186, comma 1) ;

Ø se l'autore straniero è cittadino di un Paese che non aderisce a convenzioni internazionali, le sue opere godono della tutela della legge italiana soltanto se vi sia reciprocità, ossia se il Paese straniero accorda a sua volta protezione nel proprio

[\[67\]](#)

territorio alle opere di autore italiano (D.Lgs. 82/1946, articolo unico, comma 2) .

3.6. I PROGRAMMI PER ELABORATORE, LE BANCHE DI DATI, LE OPERE DIFFUSE IN INTERNET

I maggiori interventi di aggiornamento della legge sul diritto d'autore hanno riguardato e continuano a riguardare le opere dell'ingegno legate alle tecnologie digitali.

Essendo un fenomeno abbastanza recente, esse non erano originariamente contemplate, ma questa non è la sola ragione dell'attenzione particolare che è stata loro riservata dalla legislazione sia nazionale che internazionale.

In realtà, i prodotti digitali, non essendo legati ad un supporto fisico, appaiono più esposti di altri ad atti di pirateria, volti cioè a ledere i diritti degli autori. Infatti, modificare o riprodurre un'opera digitale è semplice, qualora si disponga di un computer e di cognizioni informatiche;

mentre modificare un'opera analogica (ad es. un libro) è molto più complesso e per riprodurla sono necessarie attrezzature dedicate, che il singolo può non avere la possibilità o la convenienza di procurarsi.

Per questo motivo, autori ed editori hanno insistito presso la comunità internazionale affinché venissero adottate misure legislative sempre più stringenti, volte a prevenire e reprimere interventi lesivi dei loro diritti. La normativa italiana ha recepito le direttive definite a livello internazionale.

Questo progressivo inasprimento legislativo sta tuttavia portando ad una sempre maggiore difficoltà da parte degli utenti di far valere i propri legittimi diritti alle libere utilizzazioni (punti 2.1, 2.2, 2.3)

3.6.1. I programmi per elaboratore

3.6.1.1. Cosa sono e come sono tutelati

I programmi per elaboratore (software) sono insiemi di istruzioni, scritte in un linguaggio di programmazione, destinate ad essere eseguite da un computer e finalizzate allo svolgimento di un insieme di operazioni.

[68]

La legge li assimila alle opere letterarie ed artistiche (art. 2, comma 2) e li tutela allo stesso modo: l'autore è titolare dei diritti esclusivi (moralì e di utilizzazione economica), che durano per tutta la sua vita e fino a 70 anni dopo la sua morte.

E' importante notare che non tutto ciò che compone un software è tutelato. L'elaborazione di un programma richiede infatti:

- Ø uno scopo generale;
- Ø l'elaborazione di algoritmi matematici, destinati a implementare le funzioni da svolgere;
- Ø la stesura di una *flowchart*, per descrivere le funzioni che ciascuna parte svolge e l'interazione delle parti fra loro;
- Ø la stesura del codice sorgente, comprensibile all'operatore;
- Ø la stesura del codice oggetto, ossia la traduzione del codice sorgente in linguaggio macchina.

La tutela non si esercita sullo scopo, né sugli algoritmi matematici, bensì sulla *flowchart*, sul codice sorgente e, secondo molti giuristi, anche sul codice oggetto.

3.6.1.2. I diritti di utilizzazione economica sui programmi per elaboratore

I diritti di utilizzazione economica che la legge riserva in esclusiva all'autore sono:

- Ø la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- Ø la traduzione, adattamento, trasformazione e modifica del programma, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti;
- Ø la distribuzione al pubblico dell'originale o delle copie del programma (art. 64-bis)

Merita soffermarsi soprattutto sul diritto di riproduzione e in particolare sul concetto di riproduzione “temporanea”.

L’ambiente analogico ci ha abituato a concepire la riproduzione come qualcosa di permanente, ma in ambito digitale il fenomeno più frequente è forse proprio quello della riproduzione “temporanea”, che interviene in numerose operazioni necessarie al funzionamento di un prodotto digitale, si tratti di un programma per elaboratore, di una banca dati o di altro. Il caricamento, l’esecuzione, la trasmissione, la memorizzazione, persino la semplice visualizzazione a schermo implicano ripetute azioni di riproduzione del programma all’interno dell’elaboratore.

La legge tutela tutte queste operazioni e sancisce che possono essere compiute lecitamente soltanto con il consenso del titolare dei diritti.

3.6.1.3. Utilizzazioni libere dei programmi per elaboratore

Le utilizzazioni libere costituiscono invece aree di libertà per l’utente/acquirente di un programma.

Sono libere, ossia non soggette all’autorizzazione dell’autore:

- Ø la riproduzione, traduzione, adattamento, trasformazione, modifica in genere, compresa la correzione di errori, quando ciò sia necessario per l’uso dei programmi da parte del legittimo acquirente e in conformità con la destinazione degli stessi;
- Ø l’esecuzione di una copia di riserva, qualora tale copia sia necessaria per l’uso;
- Ø l’osservazione, studio, esecuzione di prove di funzionamento, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma (art. 64-

[70]

ter) ;

- Ø la decompilazione di un programma (= operazione che consente di risalire dal codice oggetto al codice sorgente), ma esclusivamente al fine di ottenerne l’*interoperabilità* con altri programmi e a condizione che chi opera sia legittimato a farlo (il licenziatario, o chi ha il diritto di usare una copia del programma, o colui che opera per loro conto), che le informazioni non siano altrimenti disponibili, che si

[71]

intervenga solo sulle parti del programma strettamente necessarie (art. 64-quater) .

Per *interoperabilità*, secondo una definizione elaborata in sede comunitaria, andrà intesa la “capacità di due o più sistemi informatici di scambiare informazioni e di usare reciprocamente le informazioni scambiate” (considerando 10 d. CE 91/250).

3.6.2. Le banche di dati

3.6.2.1. Cosa sono e come sono tutelate

Le banche di dati sono raccolte – elettroniche o non elettroniche – di opere, dati o altri elementi indipendenti, disposti in modo sistematico o metodico e accessibili individualmente

[72]

(art. 2, punto 9) .

Si tratta in sostanza di opere di carattere compilatorio, statiche (= definite una volta per tutte) o dinamiche (= soggette a modifiche ed aggiornamenti), raccolte e gestite con strumenti manuali o informatici, che possono presentare o non presentare della creatività.

Il requisito della creatività non va ricercato nelle caratteristiche dei singoli elementi che compongono la banca di dati, bensì nel criterio con cui l'autore li ha scelti e disposti, criterio che deve rivelare un'impronta personale.

Per fare un esempio: una banca di dati che operi una selezione precisa del materiale destinato a comporla e lo disponga secondo un ordine inedito sarà senz'altro creativa; mentre una banca di dati che si limiti a presentare tutto il materiale disponibile in quell'ambito e magari lo disponga secondo un ordinamento semplicemente alfabetico o cronologico sarà priva di qualunque carattere di originalità e quindi non creativa.

[73]

La legge tutela ovviamente soltanto le *banche di dati creative* (art. 1, comma 2) , al cui autore riconosce sia i diritti morali che i diritti esclusivi di utilizzazione economica per tutta la durata della sua vita e fino a 70 anni dopo la sua morte.

Attenzione però: la tutela di una banca di dati si esercita soltanto sulla sua forma, non sul suo contenuto, che è coperto da diritti propri. In altri termini, una banca di dati contenente opere letterarie è protetta in quanto banca di dati, mentre le singole opere che la compongono sono

[74]

oggetto di diritti che fanno capo ai loro rispettivi autori (art. 2, punto 9) .

3.6.2.2. I diritti di utilizzazione economica sulle banche di dati

I diritti esclusivi di utilizzazione economica che fanno capo all'autore di una banca di dati si possono riassumere nei seguenti:

- Ø la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- Ø la traduzione, adattamento, modifica della disposizione, modifiche in genere;
- Ø la distribuzione al pubblico dell'originale o di copie;
- Ø la presentazione, dimostrazione e comunicazione al pubblico, compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- Ø la riproduzione, distribuzione, divulgazione dei risultati di ogni operazione di

[75]

modifica (art. 64-quinquies) .

Anche nel caso delle banche di dati entra in gioco il concetto di riproduzione "temporanea", per il quale vale quanto già detto a proposito dei programmi per elaboratore (punto 3.6.1.2.). Si ricorda che l'utilizzo della banche dati è comunque regolato da licenze, in genere abbastanza restrittive, e che in caso di controversie il foro competente non è quello italiano, bensì quello del Paese di produzione della banca dati stessa.

3.6.2.3. Utilizzazioni libere delle banche di dati

La legge prevede forme di utilizzazione libera, per le quali non vanno richieste autorizzazioni ai titolari dei diritti:

Ø l'accesso e la consultazione, se avvengono per finalità didattiche o di ricerca scientifica, a condizione di citare la fonte e di non eccedere i limiti giustificati dallo scopo non commerciale di tali attività;

Ø nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto;

Ø l'impiego, se avviene per esigenze di sicurezza pubblica o a seguito di una procedura amministrativa o giurisdizionale;

Ø tutte le attività viste al punto 3.6.2.2., se svolte dall'utente legittimo esclusivamente [\[76\]](#)

per l'accesso ed il normale impiego della banca di dati (art. 64-sexies) .

3.6.2.4. Un altro soggetto di diritto: il costituente di una banca di dati

Accanto all'autore, la banca di dati conosce un altro importante protagonista: il *costituente*, ossia colui che si fa carico degli investimenti finanziari, ma anche degli investimenti in tempo e lavoro, necessari per costituire e rendere operativa la banca di dati.

Il costituente non è necessariamente un imprenditore: può anche essere l'autore stesso della banca di dati, purché vi abbia effettuato investimenti rilevanti impegnando, a tal fin, mezzi finanziari, tempo e lavoro. La legge gli riconosce un diritto *sui generis*, che consiste sostanzialmente nella facoltà di vietare:

Ø l'estrazione (= trasferimento permanente o temporaneo su altro supporto) o il reimpiego (= qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico) una tantum della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati;

Ø l'estrazione o il reimpiego ripetuto e sistematico di parti non sostanziali del [\[77\]](#)

contenuto di una banca di dati (art. 102-bis, comma 3) .

La durata di tale diritto è di 15 anni, calcolati a partire dal primo gennaio successivo alla data [\[78\]](#)

di completamento della banca di dati (art. 102-bis, comma 6) .

3.6.3. Le opere diffuse in Internet

Anche le opere diffuse in Internet sono protette dalla legge sul diritto d'autore. Si tratta infatti di opere dell'ingegno e nulla conta il fatto che esistano soltanto in formato digitale e attraverso una trasmissione telematica: la legge, nella sua azione di tutela, prescinde dal supporto in cui l'opera si concreta.

Ne consegue che la riproduzione, la distribuzione e la comunicazione al pubblico rientrano fra i diritti esclusivi spettanti all'autore, cui solo compete autorizzarle.

Della riproduzione e in particolare della riproduzione "temporanea" si è già parlato a proposito dei programmi per elaboratore (punto 3.6.1.2.) e delle banche di dati (punto 3.6.2.2.), con la conclusione che rientra fra le attività soggette ad autorizzazione.

Nel caso della comunicazione via Internet, tuttavia, la riproduzione “temporanea” è considerata lecita (quindi non soggetta ad autorizzazione) qualora sia parte integrante di un processo tecnologico finalizzato alla trasmissione in rete attraverso un intermediario e presenti [79] un carattere di transitorietà tale da renderla priva di rilevanza economica (art. 68-bis). La disposizione è stata adottata per agevolare la consultazione delle opere dell’ingegno disponibili on-line senza caricare gli intermediari, che rendono possibile la trasmissione in rete, di oneri finanziari per riproduzioni temporanee prive di effetti economici.

3.6.4. Altre cose che è opportuno sapere

3.6.4.1. Le misure tecnologiche di protezione

Utilizzare in modo illecito un software o un’opera in formato digitale può essere estremamente semplice e a fermare il pirata informatico possono non bastare i divieti legislativi. Per questa ragione, la legge permette ai titolari di introdurre a difesa dei loro prodotti dei dispositivi tecnologici in grado di limitare e controllare l’accesso alle opere protette: si tratta di quelle che

[80]

vengono chiamate “misure tecnologiche di protezione” (art. 102-quater).

Fra quelle più diffuse ricordiamo i Digital Rights Management (DRM), che consentono di proteggere i materiali digitali, identificando e tracciando tutti gli usi che di essi vengono fatti. Poiché tuttavia l’utente legittimo ha diritto di beneficiare di alcune delle libere utilizzazioni previste dalla legge, chi abbia apposto delle misure di protezione deve trovare – su richiesta dell’interessato – una soluzione che renda possibili tali utilizzazioni (art. 71-quinquies, comma

[81]

2), e comunque NON in relazione alle opere o ai materiali messi a disposizione del pubblico per la fruizione on demand.(art. 71-quinquies, comma 3).

La legge stabilisce inoltre che tali misure debbano essere rimosse anche dietro richiesta dell’autorità competente in caso di sicurezza pubblica o per consentire lo svolgimento di

[82]

procedimenti amministrativi, parlamentari o giudiziari (art. 71-quinquies, comma 1).

3.6.4.2. Il progetto Creative Commons

In alternativa all’atteggiamento restrittivo rappresentato dalle misure tecnologiche di protezione nasce il progetto Creative Commons (www.creativecommons.it oppure www.creativecommons.org), alla cui base sta l’idea di modificare l’ottica tipica della proprietà intellettuale agendo dall’interno, senza cioè mettere in discussione i diritti degli autori e degli editori, ma persuadendoli che una rete troppo rigida di tutele verrebbe percepita come inutilmente vessatoria dagli utenti e alla lunga condurrebbe ad una cultura sempre meno libera e democratica.

Le licenze Creative Commons si collocano quindi in posizione intermedia fra il regime del copyright (“Tutti i diritti riservati”) e quello del pubblico dominio (“Nessun diritto riservato”),

adottando la formula più bilanciata di “Alcuni diritti riservati”.

Con una licenza CC, pertanto, l'autore rinuncia ad alcuni diritti, rendendo la propria opera disponibile ed eventualmente consentendo – in base al tipo di licenza – aggiornamenti e contributi.

Esistono sei tipi di licenza Creative Commons, che sono il risultato della combinazione di quattro opzioni base:

Ø *attribuzione* (attribution): l'autore consente che l'opera e quelle eventualmente derivate vengano copiate, distribuite, ecc. a condizione che l'autore e la fonte siano sempre chiaramente citati;

Ø *non commerciale* (non commercial): l'autore consente che l'opera e quelle eventualmente derivate vengano copiate, distribuite, ecc. a condizione che ciò non avvenga a scopo commerciale;

Ø *no opere derivate* (no derivative works): l'autore consente che l'opera venga copiata, distribuita, ecc. a condizione che non vengano effettuate modifiche;

Ø *stessa licenza* (share alike): l'autore consente che le opere derivate siano distribuite solo con licenza identica a quella che copre l'opera originale.

Tutte le licenze CC prevedono la libertà di copiare, distribuire, mostrare ed eseguire in pubblico l'opera originale; sono invece soggette ai termini della licenza la possibilità di realizzare opere derivate e la possibilità di farne un uso commerciale.

Per qualsiasi riutilizzo o distribuzione è tuttavia necessario indicare i termini della licenza dell'opera originale.

Le licenze CC sono peraltro revocabili dall'autore, il quale però non può chiedere la distruzione delle copie eventualmente già fatte: queste andranno recuperate e andranno rimborsate le spese vive sostenute per la duplicazione.

Da un punto di vista giuridico-formale, le licenze CC si presentano in tre diversi formati:

- 1) *commons deed*: versione sintetica in linguaggio comune;
- 2) *legal code*: versione completa in linguaggio giuridico, che costituisce il testo di riferimento in caso di controversie legali;
- 3) *digital code*: versione elettronica, con metadati che permettono ai motori di ricerca di identificare l'opera in base alle condizioni di utilizzo definite nella licenza.

Le licenze sono diversificate in modo da adattarsi alle legislazioni dei diversi paesi.

3.7. I REPOSITORIES ISTITUZIONALI, GLI OPEN ARCHIVES E IL DIRITTO D'AUTORE

3.7.1. Cosa sono i *repositories*

I *repositories* istituzionali sono spazi dove è possibile depositare e conservare la produzione derivante dall'attività didattica o di ricerca dei docenti e degli studiosi afferenti a un'istituzione, sia essa un'università, una fondazione, un centro di studi, ecc.

Scopo dei *repositories* è sostanzialmente:

- Ø garantire la conservazione dei materiali didattici e dei prodotti della ricerca;
- Ø valorizzare tali materiali, aumentandone la visibilità;
- Ø agevolare l'accesso da parte degli studenti ai materiali didattici;

Ø agevolare l'accesso ai prodotti della ricerca attraverso la loro diffusione in rete in formato digitale.

I *repositories* si inseriscono nel movimento degli *open archives* (= archivi aperti), nato per agevolare la circolazione della comunicazione scientifica attraverso il libero accesso (= *open access*) ai prodotti della ricerca, in tal modo superando le barriere costituite dal diritto d'autore e dai meccanismi di mercato.

Il deposito dei materiali in un *open archive* avviene tramite auto-archiviazione, una procedura semplice, libera e gratuita che è incoraggiata, anche in Italia, da un numero crescente di istituzioni accademiche e scientifiche. "Auto-archiviare" significa che l'autore deposita personalmente il proprio contributo in formato digitale all'interno di un sito web (*repository*) pubblicamente accessibile, corredandolo di dati bibliografici – preferibilmente conformi al protocollo OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harvesting) – tramite i quali viene facilitato il recupero del documento da parte dei motori di ricerca generici e specialistici (Google Scholar per es.)

3.7.2. Il diritto d'autore in un *open archive*

L'autore mantiene tutti i diritti sul proprio lavoro, in accordo con la legislazione vigente in materia di diritto d'autore, brevetti e proprietà intellettuale.

Egli deve dunque essere riconosciuto e citato quale autore dell'opera archiviata, la quale peraltro può essere liberamente letta, scaricata, copiata, distribuita, stampata, usata come *link*, indicizzata o utilizzata per ogni altro scopo lecito, senza ostacoli finanziari, legali o tecnici. Naturalmente, tutto questo vale soltanto per i contributi originali prodotti da colui che effettua l'auto-archiviazione. Per riprodurre, anche all'interno di lavori propri, materiale prodotto da altri autori è necessario attenersi alle disposizioni contenute nella legge sul diritto d'autore. Nel caso poi l'autore abbia ceduto i diritti di sfruttamento economico a un editore, per la pubblicazione in un *repository* è necessario conoscere le politiche di quell'editore riguardo all'autoarchiviazione.

3.7.3. Iniziative legate agli *open archives*: Sherpa

Nell'ambito del dibattito sull'archiviazione nei *repositories* e sulle licenze, nasce il progetto Sherpa, creato nel 2002 dal Joint Information Systems Committee e dal Consortium of Research Libraries in the British Isles. Sherpa studia la creazione, l'aggiornamento e il mantenimento di collezioni di *e-prints*, i diritti di proprietà intellettuale connessi, il controllo di qualità e le politiche adottate dagli editori.

La lista Sherpa, fornisce informazioni sulle scelte degli editori in tema di auto-archiviazione in *repositories* istituzionali: tale lista chiarisce quali materiali possono essere (o no) archiviati, a quali condizioni e in quale forma.

Il colore assegnato all'editore indica ciò che esso consente agli autori:

- Ø bianco: l'archiviazione non è supportata;
- Ø giallo: si può archiviare il *pre-print*;
- Ø blu: si può archiviare il *post-print*;
- Ø verde: si possono archiviare il *pre-print* e il *post-print*.

La lista Sherpa censisce per lo più gli editori internazionali di lingua inglese (che

rappresentano l'80% dell'editoria scientifica periodica). E' in corso di elaborazione – da parte del gruppo di lavoro della CRUI – una lista analoga focalizzata sugli editori italiani.

3.7.4. Cosa sono i *pre-print* e i *post-print*

Nel lista RoMEO e nell'ambito accademico il *pre-print* è la prima versione di un articolo, quella che precede il *peer-reviewing* o referaggio (= processo di certificazione della qualità cui partecipano scienziati e accademici al fine di approvare il testo sottoposto alla loro valutazione) e il contatto con l'editore. Il *post-print* invece è la versione dell'articolo successiva al *peer-reviewing*, con le opportune modifiche apportate in seguito al processo di verifica degli studiosi che hanno partecipato al processo di revisione.

È da notare che l'aspetto dell'articolo pubblicato dall'editore potrebbe essere diverso da quello del *post-print* consegnato dall'autore, perché l'editore può formattarlo secondo le proprie esigenze e consuetudini. Tale differenza di aspetto comporta che in genere l'autore non può archiviare in un *repository* il file generato dall'editore (che su di esso vanta diritti proprietari), mentre può archiviare la propria versione del file, su cui egli detiene il diritto d'autore. Esistono peraltro editori che esigono che nel *repository* venga archiviata la propria versione dell'articolo: questo per mantenere uniforme lo "stile" dei propri materiali anche quando essi sono depositati su altri server.

Le condizioni più frequentemente applicate dagli editori all'attività di auto-archiviazione sono:

- Ø indicazione del copyright dell'editore e della fonte;
- Ø link alla versione dell'editore;
- Ø archiviazione su *repository* senza scopo di lucro o sul sito dell'autore;
- Ø archiviazione del solo abstract.

Per affrontare con consapevolezza i problemi che possono sorgere al momento di trasferire i diritti d'autore, come per esempio la diversa interpretazione che autori ed editori danno di alcuni termini-chiave dell'*open access*, forniamo un primo glossario di base relativo ai materiali depositabili:

- Ø *Peer-review* (referaggio): processo di valutazione degli articoli di accademici e scienziati attraverso il quale esperti del settore controllano e certificano la qualità del lavoro di colleghi anch'essi esperti;
- Ø *E-print*: versione di un articolo, prima o dopo il processo di referaggio (*peer-review*) e/o pubblicazione;
- Ø *Pre-print*: versione di un articolo prima del processo di referaggio;
- Ø *Post-print*: versione di un articolo dopo il processo di referaggio (non necessariamente nel formato dell'editore per la pubblicazione);
- Ø *Corrigenda*: elenco delle variazioni subite da un *pre-print* durante il referaggio (da abbinare al *pre-print* se l'editore non consente l'archiviazione del *post-print*).

3.7.5. Cosa deve sapere un autore che voglia pubblicare in un *open archive*

Per poter auto-archiviare i propri contributi in un *open archive* l'autore deve ricordare alcune cose:

- 1) è possibile esercitare tutti i diritti previsti dalla legge oppure applicare all'opera una licenza Creative Commons;
- 2) questo tipo di licenza può essere adottata soltanto se l'autore non abbia già trasferito ad un editore tradizionale i suoi diritti di utilizzazione economica;
- 3) se tali diritti sono già stati trasferiti, diventa impossibile utilizzare una licenza CC, perché questa si porrebbe in contraddizione con i termini del contratto di edizione;
- 4) l'impossibilità di usare una licenza CC non vale solo per l'opera nel suo formato definitivo, ma anche per il *post-print* e per lo stesso *pre-print*;
- 5) se invece l'autore pubblica il suo contributo inizialmente sotto licenza CC e si rivolge in seguito ad un editore tradizionale, l'editore potrebbe rifiutare la pubblicazione: dipenderà dalle caratteristiche del tipo di licenza CC adottata e dagli interessi commerciali dell'editore.

Riassumendo:

Ø *se l'autore decide di pubblicare con un editore tradizionale senza perdere la possibilità di di auto-archiviare i suoi lavori in un open archive*, è necessario per lui conservare almeno parte dei propri diritti di utilizzazione economica sull'opera ([punto 1.6.2.](#)) oppure, qualora siano già stati ceduti integralmente, rinegoziare con l'editore gli accordi di trasferimento;

Ø *se l'autore fa una scelta di principio a favore dell'open access*, può peraltro pubblicare nei formati tradizionali appoggiandosi ad editori che accettino contratti non esclusivi o che siano favorevoli all'*open access*.

3.7.6. I repositories dell'Università degli studi di Milano

L'Università degli studi di Milano ha dato l'avvio alla costituzione di due *repositories*:

- Ø [ARMIDA](#): archivio dei materiali didattici;
- Ø [AIR](#): archivio istituzionale della ricerca.

[1]

Art. 1: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.”

[2]

Art. 2: “In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche a pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi della norma del Capo V Titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela della banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.”

[3]

Art. 4: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni ad una forma in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.”

[4]

Art. 6: “Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.”

[5]

Art. 8: “E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, che è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa. (Omissis)”

[6]

Art. 103: “E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri [*n.d.r.: ora ministero per i beni e le attività culturali*] un registro pubblico generale delle opere protette ai sensi di questa legge. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche. (Omissis) Alla Società italiana degli autori ed editori è affidata, altresì, la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. (Omissis) La registrazione fa fede, sino a prova contraria, della esistenza dell'opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite. (Omissis)”

[7]

“(Omissis) L'iscrizione e le successive trascrizioni di atti nel pubblico registro per la cinematografia sono obbligatorie ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge, a pena di decadenza dagli stessi, per l'opponibilità ai terzi dei contratti e delle convenzioni stipulati per la costituzione e la cessione di diritti connessi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, nonché di atti che costituiscano privilegi e garanzie, di atti cautelativi, di decisioni giudiziarie e arbitrali, comunque connessi con la costituzione, la modificazione, il trasferimento o l'estinzione dei suddetti diritti di sfruttamento economico. (Omissis)” (L. 1 marzo 1994, n. 153: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante interventi urgenti in favore del cinema.* Art. 22)

[8]

Art. 10: “Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. (Omissis)”

[9]

Art. 7: “E’ considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. E’ considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.”

[10]

Art. 20: “Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, e ad ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. (Omissis)”

[11]

Art. 142: L’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l’opera medesima. (Omissis)”

[12]

Art. 22: “I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. (Omissis)”

[13]

Art. 11: “Alle amministrazioni dello Stato, alle province ed ai comuni spetta il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.”

[14]

Art. 12-bis: “Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.”

Art. 12-ter: “Salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera.”

[15]

Art. 38: Nell’opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa, senza pregiudizio del diritto derivante dall’articolo 7. Ai singoli collaboratori dell’opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l’osservanza dei patti convenuti e, in difetto, delle norme seguenti.”

[16]

Art. 85-ter: “Senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d’autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un’opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili. (Omissis)”

[17]

Art. 85-quater: “Senza pregiudizio dei diritti morali dell’autore, a colui il quale pubblica, in qualunque modo o con qualsiasi mezzo, edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio spettano i diritti esclusivi di

utilizzazione economica dell'opera, quale risulta dall'attività di revisione scientifica. (Omissis)”

[18]

Art. 25: “I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte”.

[19]

Art. 26, comma 1: “”Nelle opere indicate nell'art. 10 (omissis) la durata dei diritti di utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo. (Omissis)”

[20]

Art. 26, comma 2: “Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno. La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto è di settanta anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. (Omissis)”

[21]

Art. 27: Nelle opere anonime o pseudoanonime (omissis), la durata dei diritti di utilizzazione economica è di settanta anni dalla prima pubblicazione qualunque ne sia la forma nella quale essa è stata effettuata. Se prima della scadenza di detto termine l'autore si è rivelato o la rivelazione è fatta dalle persone indicate dall'articolo 23 o da persone autorizzate dall'autore (omissis), si applica il termine di durata determinato nell'articolo 25.

[22]

Art. 31: “Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore, che non ricadono nella previsione dell'articolo 85-ter, la durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica è di settanta anni a partire dalla morte dell'autore.”

[23]

Art. 85-ter: “(Omissis) La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione e comunicazione al pubblico.”

[24]

Art. 85-quater: (Omissis) La durata dei diritti esclusivi di cui al comma 1 è di venti anni a partire dalla prima lecita pubblicazione, in qualunque modo e con qualsiasi mezzo effettuata.”

[25]

Art. 29: “La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti, a termini dell'articolo 11, alle amministrazioni dello Stato, al partito nazionale fascista, alle province, ai comuni, alle accademie, agli enti pubblici culturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di venti anni a partire dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stata effettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri enti pubblici culturali, tale durata è ridotta a due anni, trascorsi i quali l'autore riprende integralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.”

[26]

Art. 32-bis: “I diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore.”

[27]

Art. 92: “Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.”

[28]

Art. 32: “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata.”

[29]

Art. 107: “I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme contenute in questo capo.”

[30]

Art. 109: “La cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge. (Omissis)”

[31]

Art. 110: “La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.”

[32]

Art. 108: “L’autore che abbia compiuto sedici anni di età ha capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e di esercitare le azioni che ne derivano.”

[33]

Art. 122, commi 1-4: “Il contratto di edizione può essere “per edizione” o “a termine”. Il contratto “per edizione” conferisce all’editore il diritto di eseguire una o più edizioni entro vent’anni dalla consegna del manoscritto completo. Nel contratto devono essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari di ogni edizione. Possono tuttavia essere previste più ipotesi, sia nei riguardi del numero delle edizioni e del numero degli esemplari, sia nei riguardi del compenso relativo. Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari.”

[34]

Art. 122, comma 5: “Il contratto di edizione “a termine” conferisce all’editore il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere venti anni, e per il numero minimo di esemplari per edizione, che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo. Tale termine di venti anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti: enciclopedie, dizionari; schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale; lavori di cartografia; opere drammatico-musicali e sinfoniche.”

[35]

Art. 119: “Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all’autore nel caso dell’edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi. (Omissis)”

[36]

Art. 68, comma 1: E’ libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.”

[37]

Art. 68, comma 3: “Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la

riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.”

[38]

Art. 68, comma 4: “I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinati secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. (Omissis)”

[39]

Art. 68, comma 5: “Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3 [N.d.A.: fotocopia, xerocopia o altro sistema analogo], possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto (omissis). I limiti di cui al comma 3 non si applicano alla opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.”

[40]

Art. 68, comma 2: “E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.”

[41]

Art. 68, comma 6: “E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore.”

[42]

Art. 65, comma 1: “Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.”

[43]

Art. 70: “1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. 2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso. 3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.”

[44]

Art. 71-bis: “Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap. 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'articolo 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonché, ove necessario, le modalità di fruizione dell'eccezione.”

[45]

Art. 69, comma 1: “Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.”

[46]

Art. 87, frase 1: “Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.”

[47]

Art. 87, frase 2: “Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.”

[48]

Art. 88, comma 1: “Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia (omissis)”.

[49]

Art. 92: Il diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia.”

[50]

Art. 88, commi 2 e 3: “Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo.”

[51]

Art. 89: “La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo precedente [N.d.A.: art. 88], sempreché tali diritti spettino al cedente.”

[52]

Art. 90: “Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni: 1) il nome del fotografo o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'articolo 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; 2) la data dell'anno di produzione della fotografia; 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata. Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.”

[53]

Art. 91: “LA riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento. Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione,

se risultano dalla fotografia riprodotta. La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso. (Omissis)”

[54]

“E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico, e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’Università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma” (L. 9 gennaio 2008, n. 2, art. 2).

[55]

Art. 98: “Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre senza il consenso del fotografo, salvo pagamento a favore di quest’ultimo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sulla fotografia originaria, deve essere indicato. (Omissis)”

[56]

“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.” (*Codice civile*. Art. 10)

[57]

Art. 97, comma 2: “Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritratta.”

[58]

Art. 96: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, fatte salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritratta si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 93 [N.d.A.: gli eredi o, in caso di disaccordo, l’autorità giudiziaria].”

[59]

Art. 97, comma 1: “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.”

[60]

Art. 95: “Le disposizioni degli articoli precedenti [N.d.A.: artt. 93 e 94] si applicano anche alle corrispondenze epistolari che costituiscano opere tutelate dal diritto di autore ed anche se cadute in dominio pubblico. Non si applicano agli atti e corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato.”

[61]

Art. 93: “Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alle intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell’autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario. Dopo la morte dell’autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori;

mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel colla precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. E' rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto."

[62]

Art. 94: "Io consenso (omissis) non è necessario quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare."

[63]

"Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico, per l'abilitazione all'insegnamento ed all'esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito." (L. 19 aprile 1925, n. 475: *Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche*. Art. 1)

[64]

"Il titolo è rilasciato dal rettore dell'università che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze." (D.M. 30 aprile 1999, n. 224: *Regolamento recante norma in materia di dottorato di ricerca*. Art. 6, comma 11)

[65]

Art. 185, comma 2: "[La legge] si applica egualmente alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia."

[66]

Art. 186, comma 1: "Le convenzioni internazionali per la protezione delle opere dell'ingegno regolano la sfera di applicazione di questa legge alle opere di autori stranieri."

[67]

"Qualora non sussistano le condizioni menzionate negli articoli 185 comma 2 e 189 comma 1 della legge predetta [N.d.A.: Legge 633/1941 sul diritto d'autore], le opere di autori stranieri sono protette a condizione di reciprocità salva la applicazione delle convenzioni internazionali." (D. Lgs. 23 agosto 1946, n. 82. Articolo unico, comma 2. Questo decreto sospende a tempo indeterminato le disposizioni degli articoli 186 comma 2, 187, 188 e 189 comma 1 della legge 633/1941.)

[68]

Art. 2, comma 2: "Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche (omissis)."

[69]

Art.64-bis: "Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al

pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso".

[70]

Art. 64-ter: "Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti le attività indicate nell'articolo 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle."

[71]

Art. 64-quater: "L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie a conseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine; b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a); c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilità. (Omissis)"

[72]

Art. 2, punto 9: "Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. (Omissis)"

[73]

Art. 1, comma 2: "Sono altresì protetti i programmi per elaboratore (omissis) nonché la banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore."

[74]

Art. 2, punto 9: "(Omissis) La tutela della banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto."

[75]

Art. 64-quinquies: "L'autore di una banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b)".

[76]

Art. 64-sexies: "1. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 64-quinquies da parte del titolare del diritto: a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale. 2. Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione del comma 2 sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. 4. Conformemente alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati".

[77]

Art. 102-bis, comma 3: "indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa."

[78]

Art. 102-bis, comma 6: "Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindi anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso."

[79]

Art. 68-bis: Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità dei prestatori intermediari della normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali."

[80]

Art. 102-quater: "1. I titolari di diritti d'autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all'articolo 102-bis comma 3 [N.d.A.: Diritti del costituente di una banca di dati], possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l'obiettivo di protezione. 3. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo."

[81]

Art. 71-quinquies, comma 2: "I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire

l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55 [N.d.A.: Radiodiffusione], 68, commi 1 e 2 [N.d.A.: Reprografia], 70, comma 1 [N.d.A.: Utilizzo a scopo di critica, di didattica o di ricerca], 71-bis [N.d.A.: Portatori di handicap] e 71-quater [N.d.A.: Ospedali pubblici e istituti di prevenzione e pena], su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.”

[82]

Art. 71-quinquies, comma 1: “I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziario.”